

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2017 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2015****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i fattori corretti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio valutario per le valute ancorate all'euro in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 109 *bis*, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Gli adeguamenti stabiliti dal presente regolamento tengono conto dei criteri dettagliati di cui all'articolo 188, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Al fine di garantire un trattamento coerente delle valute ancorate all'euro nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio valutario, è opportuno prevedere fattori corretti per il rischio valutario riguardante i tassi di cambio tra l'euro e le valute ancorate all'euro, nonché i tassi di cambio tra due valute ancorate all'euro.
- (3) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.
- (4) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Fattori corretti per il rischio valutario se la valuta locale o la valuta estera è l'euro**

Se la valuta locale o la valuta estera è l'euro, ai fini dell'articolo 188, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/35, il fattore del 25 % è sostituito da:

- a) 0,39 % se l'altra valuta è la corona danese (DKK);
- b) 1,81 % se l'altra valuta è il lev (BGN);
- c) 2,18 % se l'altra valuta è il franco CFA dell'Africa occidentale (BCEAO) (XOF);
- d) 1,96 % se l'altra valuta è il franco CFA dell'Africa centrale (BEAC) (XAF);
- e) 2,00 % se l'altra valuta è il franco comorano (KMF).

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).

*Articolo 2***Fattori corretti per il rischio valutario se la valuta locale e la valuta estera sono ancorate all'euro**

Ai fini dell'articolo 188, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/35, il fattore del 25 % è sostituito da:

- a) 2,24 % se le due valute sono la DKK e il BGN;
- b) 2,62 % se le due valute sono la DKK e lo XOF;
- c) 2,40 % se le due valute sono la DKK e lo XAF;
- d) 2,44 % se le due valute sono la DKK e il KMF;
- e) 4,06 % se le due valute sono il BGN e lo XOF;
- f) 3,85 % se le due valute sono il BGN e lo XAF;
- g) 3,89 % se le due valute sono il BGN e il KMF;
- h) 4,23 % se le due valute sono lo XOF e lo XAF;
- i) 4,27 % se le due valute sono lo XOF e il KMF;
- j) 4,04 % se le due valute sono lo XAF e il KMF.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
